CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alle attività di supporto alla attuazione del progetto "PON GOV Cronicità" - sostenere la sfida della cronicità con il supporto ICT" - CUP J51H16000170007.

TRA

Il Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, C.F. 97454380581, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Andrea Urbani, il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica,

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (di seguito Agenzia o INVITALIA), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato,

entrambi di seguito denominati "*le Parti*",

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento UE 1046/2018 c.d. *Omnibus* che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la delibera CIPE n. 18/2014 e la decisione di esecuzione C (2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014 di approvazione dell'Accordo di partenariato con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", che prevede, per la sua realizzazione, il contribuito dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
- le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 18 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;

- la decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343, come modificata dalla successiva decisione C (2016) del 10 novembre 2016, n. 7282, di approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "*Governance e capacità istituzionale (2014-2020)",* cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- il Programma Operativo Nazionale "*Governance Capacità Istituzionale*" 2014-2020 che ha come finalità generale il rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle parti interessate attraverso l'effettiva modernizzazione del sistema amministrativo e l'implementazione di un nuovo modello di *governance*, nell'attuazione delle politiche di sviluppo;
- la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale – ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del predetto Regolamento (UE) 1303/2013 – l'Autorità di Gestione del PON "*Governance e capacità istituzionale* (2014-2020)" ha delegato al Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all'Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all'Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2), all'Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5);
- la Convenzione del 13 dicembre 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della salute, per la realizzazione del Progetto "*PonGov Cronicità - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT*", che prevede un finanziamento pari a € 20.192.469,00 (euro ventimilionicentonovantaduemilaquattrocentosessantanove/00) – CUP J51H16000170007, a valere sul "PON", Asse 1 (sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione), Obiettivo Specifico 1.3 (miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione), Azione 1.3.2 (interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all'implementazione dei processi di innovazione) sub Allegato A alla presente convenzione;
- la rimodulazione del predetto progetto "*PonGov Cronicità - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT*", presentata da ultimo con nota prot. 9942 del 29 marzo 2019 e successive integrazioni, approvata con nota prot. DFP 47994 P del 19/07/2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di Organismo Intermedio, che prevede espressamente il ricorso ad Invitalia quale ente in house del Ministero della Salute per l'attuazione delle linee di intervento trasversali "*Comunicazione e disseminazione*" e "*Monitoraggio economico finanziario e presidio all'attuazione*";

- l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 (rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014) il quale prevede, all'art. 5, comma 21, la predisposizione di un "*Piano Nazionale cronicità"*;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siglato in data 15 settembre 2016 (n.160/CSR), sul documento Piano Nazionale Cronicità (PNC);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siglato il 7 luglio 2016, sul Patto per la Sanità digitale (PSD), predisposto in attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
- il documento "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"* redatto ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015;
- la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "*Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*" e, in particolare, l'art. 4 che elenca le funzioni attribuite alla Direzione generale della programmazione sanitaria del citato Ministero;
- il Decreto del Ministro della salute dell'8 aprile 2015, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina, fra l'altro, l'articolazione e le funzioni dell'Ufficio 7 della Direzione generale della programmazione sanitaria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/02/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 28/02/2017, foglio n. 218, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Urbani l'incarico di Direttore Generale della Direzione della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."* , di seguito anche *"Invitalia*" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "*legge finanziaria 2007*"), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, con le quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell'azionista "*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*";
- la direttiva emanata il 27 marzo 2007 dal Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *"sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*" (punto 2.1.2);
- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a

società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; è stabilito altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55 *bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "*Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";*
- l'articolo 10, comma 14 *bis*, del Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*

- l’articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un’amministrazione pubblica;
- l’art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero della Salute nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO CHE

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del

Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, la Direzione Generale la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, con nota prot. n. 03228196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Direzione generale della programmazione sanitaria, nell'ottica di garantire e supportare il progetto "*PON GOV Cronicità - sostenere la sfida della cronicità con il supporto ICT*", con nota prot. 0022581 DGPROG del 30/07/2019 ha richiesto ad Invitalia di affiancare il Ministero della salute nelle funzioni di *governance*, mediante svolgimento di attività di supporto tecnico amministrativo e di comunicazione, in considerazione della comprovata esperienza in materia di supporto gestionale-amministrativo alla realizzazione di progetti analoghi;
- sempre con la citata con nota prot. 0022581 DGPROG in data 30.07.2019, la Direzione generale della programmazione sanitaria ha richiesto ad Invitalia di garantire le attività di supporto all'Amministrazione e di produrre una proposta sulla base dei fabbisogni rilevati dall'Amministrazione medesima con particolare riferimento alle linee di intervento "*Comunicazione e disseminazione*" e "*Monitoraggio economico finanziario e presidio all'attuazione*";
- dal 2011 è stata costituita all'interno di Invitalia una specifica Business Unit organizzativa che supporta le diverse Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit dei Programmi Operativi, nelle fasi di messa a punto degli scenari, articolazione degli interventi e delle relative dotazioni finanziarie, contribuendo, da un lato, alla redazione delle norme che finalizzano le risorse e alla corretta gestione amministrativa di controllo e certificazione della spesa ai fini dei rimborsi comunitari, dall'altro alla definizione e attuazione delle linee di intervento di Comunicazione dei progetti per i quali è erogato il supporto professionale. In quest'ultimo ambito Invitalia ha supportato le diverse Autorità per i programmi PON Imprese e Competitività 2014-2020, PON Iniziativa PMI 2014-2020, POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, PON

Metro 2014-2020 nella definizione e attuazione delle linee di comunicazione e disseminazione dei programmi;

- nell'ambito delle attività di supporto alla attuazione di specifici interventi finanziati dal PON GOV 2014-2020, Invitalia realizza oltre alle attività di monitoraggio anche le attività di gestione della comunicazione e disseminazione dei progetti realizzati in capo a diverse Amministrazioni, tra i quali: Registro Nazionale degli Aiuti con la realizzazione del sito web, Numero Unico delle Emergenze 112 per il quale ogni anno viene definito e attuato il Piano di comunicazione di progetto, OpenCUP all'interno del quale è stata affidata ad Invitalia la linea di intervento "Attività redazionali e di promozione", ReOpen SPL per cui sono stati realizzati eventi e partecipazioni a manifestazioni di settore;
- è pertanto nell'interesse pubblico generale utilizzare le strutture organizzative all'uopo istituite presso Invitalia e la relativa esperienza professionale maturata nelle specifiche attività necessarie alla tempestiva esecuzione del progetto, secondo il cronoprogramma definito e sulla base del finanziamento europeo autorizzato;
- con la nota n. Prot. 0102221 del 07/08/2019 Invitalia ha formulato la propria proposta dando evidenza degli elementi contabili e documentali in relazione ai costi diretti ed indiretti e, relativamente ai costi del personale di Invitalia, ha fornito gli elementi di riconducibilità ai profili professionali oggetto di gare aggiudicate per servizi di analogo contenuto con i profili necessari allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento alla stessa Invitalia da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria;
- nella medesima nota Invitalia ha fornito elementi contabili e chiarimenti circa il metodo di calcolo dei costi indiretti connessi ai ricavi, basato su un criterio trasparente e sui bilanci storici dell'Agenzia, dal quale emerge che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi nel periodo 2015 – 2017, è sempre ben al di sopra del 25%, importo massimo applicabile secondo quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, e stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

- secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della convenzione in parola, la Direzione generale della programmazione sanitaria ha valutato positivamente la congruità economica della proposta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della presente convenzione;
- la Direzione generale della programmazione sanitaria con nota prot. n. 0028441 del 27/09/2019 ha approvato la suddetta proposta;
- la Direzione generale della programmazione con la nota prot. 38446 del 23.12.2019, recependo le osservazioni formulate con nota DFP-0077584-P-12.12.2019, acquisita al protocollo del ministero al n. 37380 del 12.12.2019, ha ritrasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per la verifica preliminare di conformità normativa ai fini dei controlli previsti dal Si.Ge.Co. del PON GOV 2014-2020, tra l'altro, lo schema del presente decreto di affidamento e il relativo schema di convenzione tra il Ministero della Salute e Invitalia;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. DFP-0001685-P-14/01/2020, ha comunicato l'esito positivo della suddetta verifica preliminare;
- la Direzione generale della programmazione sanitaria con proprio decreto ha affidato ad Invitalia il servizio di supporto nella realizzazione e gestione delle attività oggetto della presente convenzione;
- la nota n. INV0126892 del 04/10/2019 con la quale Invitalia ha chiesto alla Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali la preventiva autorizzazione alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera a) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- la nota n. MISE 0328197 del 19/11/2019 con la quale la Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti ha approvato la presente convenzione in ordine agli aspetti relativi alla descrizione delle attività da svolgere, la coerenza delle attività con la missione dell'Agenzia, le modalità di realizzazione delle stesse, il quadro economico, le modalità ed i criteri di rendicontazione delle spese e di pagamento;
- che la citata nota di approvazione della Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti ha verificato la coerenza delle attività oggetto della presente convenzione con le priorità di Invitalia di cui al punto 2.2 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007, in particolare con la

priorità 3, punto 2.2.3 b "*supportare le amministrazioni centrali e regionali nella definizione e nell'attuazione di programmi e progetti di interesse multiregionale e degli interventi, materiali ed immateriali, per il miglioramento del posizionamento competitivo e della proposta dei sistemi territoriali e urbani, anche attraverso lo sviluppo delle qualità dei progetti, dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo e delle necessarie competenze";*

- che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. q) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 il Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali un resoconto sullo stato di attuazione della presente convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2.

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente convenzione la Direzione generale della programmazione sanitaria affida ad INVITALIA, che accetta, le attività per l'attuazione delle linee di intervento trasversali denominate "*Comunicazione e disseminazione*" e "*Monitoraggio economico finanziario e presidio all' attuazione*" del Progetto "*PON GOV Cronicità - sostenere la sfida della cronicità con il supporto ICT*" da realizzare conformemente alla scheda progetto sub Allegato A.

2. La presente convenzione regola la *governance* del progetto la quale sarà coordinata dal Direzione generale della programmazione sanitaria.
3. La modalità di attuazione e la valorizzazione delle attività di cui al primo comma del presente articolo sono descritte nel "*Quadro delle attività e dei costi*" sub Allegato B della presente convenzione e saranno ulteriormente dettagliate in un "*Piano esecutivo delle Attività*" che sarà trasmesso, per l'approvazione, alla Direzione generale della programmazione sanitaria dall'Agenzia entro 45 giorni dalla stipula della presente convenzione. Il piano si intende approvato se nel termine di trenta giorni dal ricevimento il Ministero non proporrà modifiche dello stesso. Il medesimo piano potrà essere oggetto di rimodulazione concordata fra le parti nel corso di vigenza della presente convenzione.

Articolo 3.

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale ed eventualmente di quello delle società controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Invitalia provvederà ad espletare le attività di progetto presso la sede della Direzione generale della programmazione sanitaria, ovvero presso le proprie sedi. Il "*Piano esecutivo delle Attività*" di cui al precedente art. 2 comma 3, regolamenterà anche l'attività che sarà svolta dall'Agenzia presso la sede di Roma della Direzione generale della programmazione sanitaria.
3. Invitalia si impegna, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui all'Allegato B):
   a) ad identificare – secondo le caratteristiche ed i profili indicati nello stesso Allegato – un Gruppo di Lavoro (di seguito "*GdL*") di riferimento, che opererà in stretta collaborazione con il personale della Direzione generale della programmazione sanitaria, assicurando che tutti i componenti del GDL sono vincolati ad un obbligo legale appropriato di segretezza rispetto alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro attività, Il GdL sarà comunicato alla Direzione generale

della programmazione sanitaria contestualmente alla presentazione del "Piano esecutivo delle Attività" così come previsto nell'art. 2 comma 3;

b) a realizzare le attività oggetto della presente convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa e nel rispetto degli adempimenti previsti nell'ambito del Si.Ge.Co. del PONGOV anche con riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità esplicitati nel vigente Manuale del beneficiario (cap. 7);

c) ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

d) affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Direzione Generale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero, e alle direttive impartite da quest'ultimo in materia *di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato da ultimo con D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

e) a garantire che il trattamento dei dati riguardanti le attività svolte in base alla presente convenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 venga effettuato dal GDL, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione stessa.

4. La Direzione generale della programmazione sanitaria si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività del "*Piano esecutivo delle Attività*" di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 4.

(Gruppo di lavoro)

1. Tenuto conto che la definizione del Gruppo di lavoro, di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera a), è elemento fondamentale per la buona riuscita delle linee di attività del Progetto **PON GOV Cronicità** denominate "*Comunicazione e disseminazione*" e "*Monitoraggio economico finanziario e presidio all'attuazione*", Invitalia si impegna a definire, per poi mantenere per il periodo contrattuale richiesto, un gruppo di lavoro che dovrà essere altamente qualificato, coordinato dal *Project Manager* e/o dal *Team Leader*, ed aderente alle richieste formulate e descritte nell'allegato B.
2. In particolare, Invitalia si impegna a:

a. assicurare con continuità, per l'intero periodo contrattuale, la regolare posizione amministrativa e contrattuale del gruppo di lavoro (libro paga, contribuzioni, assicurazioni sul lavoro, ecc.);
b. certificare le referenze professionali dei componenti il *team*;
c. salvaguardare il Ministero da eventuali perdite di *know-how* nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti non derivanti da volontà della Amministrazione, sostenendo a proprio carico il periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative conoscenze e concordando con l'Amministrazione medesima il relativo piano di acquisizione delle competenze;
d. pianificare l'aggiornamento professionale delle proprie risorse anche secondo le necessità operative dell'Amministrazione e l'evoluzione del suo fabbisogno tecnologico;
e. garantire la copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività svolta dal proprio personale presso il Ministero.

3. In ogni caso Invitalia dovrà fornire l'elenco del *team* preposto alla realizzazione dei servizi con i relativi *curricula* allegati. L'eventuale sostituzione di risorse, o un nuovo inserimento, deve essere comunicato all'Amministrazione che si riserva la facoltà di approvare o meno la sostituzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di detto personale se non dovesse soddisfare i requisiti minimi richiesti o non risultasse di proprio gradimento.
4. Le competenze, che il gruppo di lavoro dovrà possedere per l'esecuzione dei servizi richiesti, dovranno essere riferibili agli ambiti indicati nell'Allegato B e le figure professionali dovranno possedere i requisiti minimi ivi richiesti.

Articolo 5.
(Decorrenza, durata ed efficacia della convenzione)

1. La presente convenzione, che vincola l'Agenzia dalla data della sottoscrizione, avrà effetti nei riguardi della Direzione generale della programmazione sanitaria solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile. All'avveramento della suddetta condizione all'Agenzia saranno riconosciuti i costi medio tempore sostenuti.

2. L'Agenzia si impegna, in ogni caso, a terminare ogni attività dovuta in forza della presente Convenzione entro il termine essenziale del *30 settembre 2023*.
3. Le attività di rendicontazione dell'Agenzia dovranno essere terminate entro il 31 ottobre 2023 e la Direzione generale della programmazione provvederà alla relativa liquidazione entro il successivo 30 novembre 2023.
4. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all'articolazione delle attività della presente convenzione, le Parti potranno concordare per iscritto le eventuali modifiche, rinnovi, rimodulazioni e/o integrazioni, purché le stesse non comportino oneri aggiuntivi e fermo restando l'ammontare complessivo stabilito all'art. 6 della presente convenzione. Diversamente le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Articolo 6.

(Corrispettivo per le attività svolte)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ad Invitalia è riconosciuto un corrispettivo, per l'intero periodo della sua durata, e comunque fino al termine delle attività dettagliate nell'Allegato B alla presente convenzione, per un importo massimo di **€ 3.143.300** (tremilionicentoquarantremilatrecento/00) IVA inclusa, tale importo è composto dalla quota relativa alle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione per un importo massimo di € 2.576.475 (duemilionicinquecentosettantasemilaquattrocento settantacinque/00) al netto di IVA in ragione del 22%;
2. Il corrispettivo verrà corrisposto previe relazioni di accompagnamento alle rendicontazioni periodiche – su base bimestrale – che Invitalia presenterà come stabilito nell'Allegato B.
3. Il corrispettivo è riconosciuto a titolo di integrale ristoro dei costi effettivi sostenuti per le attività di cui al precedente art. 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel documento di "*Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (Invitalia)" del 7 aprile 2017*", riportato sub Allegato C alla presente convenzione.
4. Tale importo complessivo copre ogni onere che Invitalia sopporta per l'adempimento delle attività oggetto della presente convenzione, liberando la Direzione generale della programmazione sanitaria da ogni eventuale altra richiesta.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge di stabilità 2015").
6. Le parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che il corrispettivo pattuito di cui al comma 1, potrebbe essere oggetto di revisione solo al ribasso, nell'ambito dell'aggiornamento della metodologia, come previsto nel documento *"Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (Invitalia)"* del 7 aprile 2017 (Allegato C), fatta salva la facoltà delle parti di valutare un eventuale rafforzamento delle attività oggetto della convenzione, se funzionale alla più efficiente realizzazione del progetto, ferme tutte le altre pattuizioni relative agli obblighi di Invitalia.

Articolo 7.

(Modalità di pagamento e di rendicontazione)

1. Tutti i pagamenti saranno commisurati a stati di avanzamento delle attività del progetto e della relativa spesa rendicontata nelle seguenti modalità:
   a) per i costi del personale interno, sulla base delle previsioni dell'art. 67, comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 -Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) -Guida alle opzioni semplificate, applicando tabelle standard di costo unitario, come meglio esplicitato nel documento definitivo recante "*Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in-house Agenzia Nazionale per l' Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SPA*" (sub Allegato C), già adottato con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile 2017;
   b) per i costi esterni, esponendo i costi effettivamente sostenuti, la cui congruità è presunta per il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica cui Invitalia è assoggetta;
   c) per i costi indiretti, applicando un tasso forfettario fino al 25% ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento

(UE) n. 1303/2013, ed in base al citato documento "*Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in-house Agenzia Nazionale per l' Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SPA*"(sub Allegato C), già adottato con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile 2017;

d) Eventuali necessità di rimodulazioni rispetto alle tempistiche di rendicontazione previste nell'Allegato B potranno essere sottoposte ad aggiornamento previa modifica del cronoprogramma di spesa di cui alla "Scheda progetto PON GOV Cronicità" nella rimodulazione approvata con nota DFP 47994 in data 19/07/2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sub *Allegato A*.

2. I pagamenti saranno erogati dalla Direzione generale della programmazione sanitaria dopo la presentazione, da parte dell'Agenzia, della relazione di rendicontazione dei costi effettuati unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. La relazione di cui al precedente comma, sarà presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo (bimestrale solare o finale) oggetto del consuntivo in conformità con quanto previsto negli Allegati B) e C) alla presente Convenzione.
4. La Direzione generale della programmazione sanitaria, salvo riscontro di rilievi, approva la relazione di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla ricezione e autorizza l'emissione della fattura;
5. La Direzione generale della programmazione sanitaria procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia entro 30 giorni dalla ricezione della fattura da parte dell'Agenzia. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della provvista finanziaria, qualora non imputabile alla medesima Direzione generale della programmazione sanitaria, non comporta la maturazione di interessi e penali.
6. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile, a richiesta del Direzione generale della programmazione sanitaria.
7. L'erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avverrà con accredito sul conto corrente bancario individuato dalla coordinata IBAN: IT77G0103003201000000469583 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AG.1 Roma - Via Po 94, salvo eventuali variazioni, da comunicare formalmente e tempestivamente.
8. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8.

(Referenti della convenzione)

1. Il referente della presente convenzione per la Direzione generale della programmazione sanitaria è il Direttore dell'Ufficio 7 dott. _____.
2. Il referente della presente convenzione per l'Agenzia è _____.
3. Eventuali successive sostituzioni dei referenti saranno tempestivamente comunicate all'altra Parte, senza comportare la modifica della presente convenzione.

Articolo 9.

(Interruzione)

1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile alla Direzione generale della programmazione sanitaria, è dovuto all'Agenzia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.
2. L'eventuale importo erogato all'Agenzia e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.
3. L'Agenzia non potrà per nessuna ragione interrompere il servizio, dovendo garantire il risultato finale del completamento del progetto e dei servizi e sarà a suo esclusivo carico ogni onere relativo all'adempimento.

Articolo 10.

(La tutela dei dati personali)

1. L'Agenzia e la Direzione generale della programmazione sanitaria si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

2. Il Direttore generale della programmazione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del decreto legislativo n. 196/2003 e s.i.m. è stato individuato dal Titolare del trattamento del Ministero della salute quale Designato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi al trattamento dei dati personali di cui al decreto del Segretario generale del Ministero della Salute 12 dicembre 2018.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto il personale dell'Agenzia, di cui all'art. 3 lett. d) della presente convenzione, è "autorizzato al trattamento dei dati personali" secondo le direttive impartite dal Direttore generale della programmazione sanitaria, per le finalità e le attività la cui esecuzione sono oggetto del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.
4. L'Agenzia si impegna a:
   a) far rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali relativi alla esecuzione del presente contratto, quali: dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.) nonché occasionalmente dati giudiziari ad essi connessi, e concernenti le seguenti categorie di interessati: dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori operanti nell'ambito del Progetto PON GOV Cronicità, agli "autorizzati al trattamento",
   b) trattare e far trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   c) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
      - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
      - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali;
   d) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
5. L'Agenzia e Direzione generale della programmazione sanitaria dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione.

6. Agenzia e Direzione generale della programmazione sanitaria si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Agenzia e Direzione generale della programmazione sanitaria si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Articolo 11.

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.
3. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Detto obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente convenzione.

Articolo 12.

(Verifiche)

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria verifica il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e l'andamento dei relativi costi sostenuti, in primo luogo secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2 che prevede, tra l'altro, le relazioni di accompagnamento alle rendicontazioni periodiche bimestrali che Invitalia presenterà anche al fine di monitorare e di valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.

Articolo 13.

(Garanzie)

1. L'Agenzia si impegna a rispettare il programma di lavoro concordato mediante l'impiego delle risorse dedicate.
2. In caso di contestazioni dell'operato effettuato dal Referente della Direzione, l'Agenzia si impegna a concordare con il referente la soluzione per l'adempimento in tempi rapidi e congrui.
3. Le attività del presente accordo possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi del Ministero, previo accordo tra le parti, o mediante scambio di note formali tra le parti. In tal caso l'Agenzia garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose e per gli infortuni connessi all'attività svolte dal proprio personale presso le sedi del Ministero e comunque in occasione dello svolgimento dell'incarico assegnato nell'ambito della presente convenzione. Nei casi in cui l'Agenzia non provveda a fornire la copertura di cui sopra, si impegna a garantire che la stessa sia prevista contrattualmente a carico del consulente che effettua la prestazione professionale.
4. Il Ministero assicura che le sedi del Ministero o comunque i luoghi di svolgimento dell'incarico e le proprie procedure siano rispondenti ai requisiti di legge previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Articolo 14.

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero della Salute)

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ad *ex* dipendenti del Ministro della salute

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 15.

(Definizione delle controversie)

1. Ogni eventuale difficoltà che dovesse insorgere in sede applicativa della presente convenzione potrà essere sottoposta ad un comitato costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Direzione generale della programmazione, uno designato dall'Agenzia ed uno designato di comune accordo.
2. In caso di mancata composizione delle controversie che dovessero insorgere le parti avranno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente.

Articolo 16.

(Diritto di recesso e risoluzione)

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la stessa la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell'Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti.

Articolo 17.

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 8 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
    a. Direzione generale della programmazione sanitaria dgprog@postacert.sanita.it;
    b. INVITALIA: segreteriaad@pec.invitalia.it ;
3. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 18.

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti e dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.

3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.

Allegati:

A) "*Scheda progetto e convenzione PON GOV Cronicità*" *nella rimodulazione approvata con nota DFP 47994 data 19/07/2019*

B) "*Quadro delle attività e dei costi*";

C) *"Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ante in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (Invitalia)"*

Per il Ministero della salute Direzione generale della programmazione sanitaria	Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Dott. Andrea Urbani (*firmato digitalmente*)	Dott. Domenico Arcuri *(firmato digitalmente)*

Allegato A

Scheda Intervento PON GOV CRONICITÀ Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT

Allegato B “Quadro delle attività e dei costi”

1. Premessa

Il presente documento contiene le condizioni organizzative, tecniche ed economiche della convenzione relativa al supporto alla realizzazione e gestione di attività per la DG Programmazione sanitaria del Ministero della Salute nell'ambito del progetto ""PON GOV Cronicità" - sostenere la sfida della cronicità con il supporto ICT" - CUP J51H16000170007.
Esso è la sintesi delle attività presenti nella proposta tecnico-economica di INVITALIA inviata con nota n. Prot. 0102221 del 07/08/2019 e recante il dettaglio delle attività di supporto alla attuazione e gestione, indicando altresì i tempi e i costi di realizzazione.
Con nota prot. n. 0028441 del 27/09/2019 la DG Programmazione sanitaria ha approvato la proposta i cui principali elementi formano oggetto del presente documento, finalizzato a definire il "Quadro delle attività e dei costi" per l'esecuzione dell'oggetto stabilito in Convenzione.
Il presente documento ha la finalità di integrare la Convenzione con il dettaglio descrittivo dell'articolazione delle attività, del gruppo di lavoro, dei tempi e del quadro economico previsionale risultante.
Tali elementi descrittivi formeranno oggetto di più dettagliata specificazione nell'ambito del "*Piano Esecutivo delle attività*" che sarà presentato secondo le modalità previste dalla Convenzione.

2. Articolazione e pianificazione delle attività

In base a quanto esplicato in premessa, le attività di supporto alla realizzazione e gestione prestate da Invitalia fino al *30 settembre del 2023* sono sintetizzate di seguito:

Le attività da realizzare riguarderanno/ le 2 linee di intervento:

- ***Supporto alla attuazione del progetto***
- ***Comunicazione e disseminazione:***

Linea di attività 1– Supporto alla attuazione del progetto

Il supporto alla attuazione del progetto prevede l'insieme delle attività di affiancamento alla Direzione per la gestione del progetto e per il monitoraggio economico e finanziario. E' incluso in questo ambito il Piano di progetto esecutivo che dovrà essere consegnato dopo 45 gg dalla sottoscrizione della convenzione. L'insieme delle attività si distingue in due macro ambiti:

a) Supporto all'attività di programmazione e gestione → tale attività include le attività sinergiche di coordinamento, di organizzazione e supporto nella fase progettuale e di programmazione delle risorse assegnate; la cura dei rapporti contrattuali con i fornitori; supporto nel governo della spesa, attraverso l'analisi puntuale dell'avanzamento del progetto, la proposta di soluzioni per l'accelerazione della spesa e l'avvio di eventuali iniziative; supporto nell'interfaccia con l'ADG e l'OI ed eventuali autorità di audit.

b) Supporto al monitoraggio economico finanziario → questo filone di attività garantisce per tutta la durata del progetto la corretta implementazione operativa delle procedure gestionali, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione del progetto. Inoltre supporta la attività di alimentazione dei processi di rendicontazione, la tenuta della contabilità di progetto e la predisposizione della documentazione relativa, con la predisposizione di sintesi annuali e di relazioni tecnico amministrative sull'andamento delle attività.

Linea di attività 2 – Comunicazione e disseminazione

Il progetto di supporto all'attuazione della comunicazione è articolato nelle seguenti attività.

a. Programmazione attività di comunicazione e disseminazione→ si tratta del supporto tecnico specialistico necessario a progettare la strategia di comunicazione del progetto con la definizione di un Piano di comunicazione annuale che descriva gli obiettivi, i target, gli strumenti e azioni da mettere in campo per assicurare la più efficace comunicazione e promozione delle attività progettuali. Il Piano verrà sottoposto alla DGPROGS per approvazione.

b. Progettazione della linea grafica del Progetto → attraverso questa attività effettuata da personale interno di Invitalia qualificato si intende analizzare le caratteristiche del progetto, gli obiettivi che persegue e i valori che intende

trasmettere, al fine di proporre un set di alternative di identità visiva di progetto che dovrà garantire la visibilità e riconoscibilità del medesimo presso il target. Successivamente alla condivisione delle proposte grafiche e scelta della identità grafica del progetto si provvederà alla declinazione della grafica nei prodotti previsti dal Piano di comunicazione, attraverso la messa a disposizione di template utilizzabili per la realizzazione di prodotti editoriali e digitali. Verrà anche prodotto un manuale di identità visiva che consentirà per tutta la durata del progetto di applicarla correttamente.

c. Realizzazione di prodotti editoriali → Questo macro ambito di attività si riferisce ad attività specialistiche predisposte da un team qualificato di Invitalia. In particolare, l'attività comprende la progettazione e realizzazione di prodotti digitali e non che possono essere veicolati facilmente sia su canali social/web che attraverso canali radio e tv (come ad es. spot, video pillole, tutorial, cartoline animate, ecc) a partire dalla identità grafica del progetto ed utilizzando elementi informativi emergenti dall'avanzamento delle attività operative. Tali prodotti, realizzati con il supporto di idonei software per la animazione, il montaggio e l'accompagnamento audio, potranno anche essere utilizzati come strumenti formativi per favorire la disseminazione territoriale del progetto.

d. Supporto al change management → Si tratta di attività finalizzate a rafforzare la conoscenza del progetto presso i diversi interlocutori e stakeholders su tutto il territorio nazionale attraverso la progettazione e realizzazione eventi in presenza, sia di carattere istituzionale, e quindi maggiormente rivolti alla promozione del progetto anche in collaborazione con il PON GOV che lo finanzia, sia di carattere operativo attraverso la organizzazione di workshop/seminari/incontri presso gli interlocutori regionali con l'obiettivo di confrontarsi e condividere il contenuto del progetto.

e. Progettazione, sviluppo, messa online e erogazione in hosting di un sito web dedicato al Progetto → Al fine di garantire la diffusione dell'informazione e della visibilità del Progetto ai cittadini, si intende dotare il progetto di uno spazio web strutturato raggiungibile tramite il sito del Ministero della Salute, attraverso cui fornire un primo nucleo di notizie e documenti riguardanti il Progetto. Ciò consente di disporre di una presenza web dedicata al Progetto, riconoscibile attraverso l'utilizzo dell'identità grafica del medesimo. E' previsto pertanto un onere per affidamento esterno delle attività di sviluppo, messa online, erogazione in hosting e manutenzione a copertura di tutto il periodo di validità del progetto.

f. Gestione dei contenuti web → La linea di attività in questione include la progettazione dei contenuti del sito web di progetto e il loro costante aggiornamento per tutta la durata del progetto attraverso l'utilizzo da parte di risorse specialistiche del Content Management System che sarà implementato. I contenuti del sito web, sia statici (pagine) che dinamici (news, approfondimenti, ecc) verranno in parte tradotti in inglese da personale esterno incaricato, per popolare una sezione del sito in lingua. Nell'ambito di questa attività si

assicurerà anche il presidio dei principali canali social e di comunicazione digitale.

3. Gruppo di lavoro Invitalia

Le figure professionali coinvolte devono presidiare al meglio gli ambiti identificati in precedenza, assicurando:

- competenze tecniche in materia di comunicazione digitale, progettazione grafica ed gestione eventi in presenza;
- competenze gestionali e amministrative.

Invitalia, quale soggetto in house del Ministero della Salute, garantisce l'apporto delle competenze necessarie per la realizzazione delle attività inerenti la progettazione e realizzazione del progetto avvalendosi di personale interno e di competenze specialistiche in ambito comunicazione e fondi strutturali, con eventuali ulteriori affidamenti di incarichi ad esperti (Partita Iva e Collaborazioni), in conformità alla normativa vigente e alle procedure interne di Invitalia.

Il gruppo di lavoro opererà in raccordo continuo e costante con i referenti del Ministero della Salute anche per il tramite del responsabile di commessa e del responsabile operativo di progetto.

Le figure professionali che formano il gruppo di lavoro saranno coerenti con i livelli di inquadramento del personale Invitalia definiti all'interno della metodologia PON GOV di cui all'Allegato C.

La composizione del gruppo di lavoro, dettagliata in termini giornate uomo calcolate sulla base del tempo produttivo previsto dalla metodologia PON GOV[1], è stata stimata in relazione alle attività richieste per la durata progettuale fino a settembre 2023.

Tabella 1 Stima delle gg/uomo previste per ogni linea di intervento e profilo professionale

Profilo Invitalia	Ruolo nel progetto	Declaratoria professionale	Sup. Attuaz.	Com. dissem.	Totale gg/uomo stimanti	Esperienza lavorativa
Dirigente	Coordinamento strategico e amministrativo del progetto	Il Dirigente svolge funzioni aziendali di elevato grado di professionalità con ampia autonomia di iniziativa. Partecipa e collabora, con la responsabilità inerente il proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.	109	155	**264**	oltre 20 anni
Quadro	Coordinamento operativo del progetto e del team di lavoro Gestione ed attuazione di linee di intervento ovvero task specialistici di progetto	Il Quadro I fascia opera con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. È in possesso di elevate capacità gestionali e gli è affidata la responsabilità di UO ovvero, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, di coordinamento professionale di risorse. Il Quadro II fascia opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. Assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al	109	470	**579**	oltre 20 anni

[1] Nella metodologia PON GOV il tempo produttivo corrisponde a 219 gg/uomo per il personale dipendente e 215 gg/uomo per i Dirigenti.

Profilo Invitalia	Ruolo nel progetto	Declaratoria professionale	Sup. Attuaz.	Com. dissem.	Totale gg/uomo stimanti	Esperienza lavorativa
		Dirigente/Responsabile UO				
II Livello	Coordinamento attività operativa e consulenza specialistica senior	Il II Livello svolge funzioni ad elevato contenuto professionale ed è caratterizzato da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Opera, nei limiti delle indicazioni ricevute del Resp-, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate	459	295	**753**	di almeno 10 anni
III Livello	Attuazione task di progetto e consulenza specialistica	Il III Livello è in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Opera con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile.	633	874	**1.507**	di almeno 6 anni
IV livello	Supporto operativo specialistico	Il IV Livello è in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile. Persegue obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti.	1.747	1.343	**3.090**	da almeno 5 anni
Totale			**3.058**	**3.136**	**6.194**	

Si potrebbero aggiungere al gruppo di lavoro esperti tecnici (Partita Iva e Collaborazioni) sulle tematiche di realizzazioni grafiche, di animazione video e per le traduzioni in lingua inglese.

La composizione del Gruppo di Lavoro interno, con indicazione dei nominativi, delle relative qualifiche professionali e la quantificazione delle giornate di ciascuno sarà comunicata, una volta sottoscritta la Convenzione, con la consegna del Piano esecutivo delle attività di Progetto.

Il Piano Esecutivo delle attività sarà consegnato entro 45 gg dalla sottoscrizione della Convenzione e dettaglierà le attività, i tempi, i risultati attesi e il Gruppo di Lavoro.

4. Quadro economico previsionale e cronogramma di spesa

Il quadro economico di seguito riportato è la sintesi delle previsioni di costo per tutta la durata della Convenzione. Il costo delle risorse professionali del gruppo di lavoro di cui al precedente paragrafo 3 è di 2.337.191 euro inclusivo dei costi indiretti.

Il costo dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed evoluzione delle piattaforme digitali ammonta ad euro 226.256 inclusivo dei costi indiretti, mentre i costi delle trasferte ammontano a 13.029 euro inclusive dei costi indiretti.

La Tabella 2 che segue riporta il quadro economico previsionale relativo alla convenzione, con evidenza delle spese generali applicabili e dell'IVA.

Tabella 2–Quadro economico previsionale complessivo

Voci di costo		Comunicazione e disseminazione	Supporto Attuazione	Totale Costi
a	Risorse Umane (interne ed esterne)	1.244.953	1.092.238	**2.337.191**
b	Beni e servizi	218.750	7.506	**226.256**
c	Trasferte e missioni	9.904	3.125	**13.029**
Totale generale		**1.473.607**	**1.102.869**	**2.576.475**
Iva 22%		324.193	242.631	566.825
Totale iva inclusa		**1.797.800**	**1.345.500**	**3.143.300**

La pianificazione di dettaglio delle attività e la identificazione nominativa delle risorse componenti il gruppo di lavoro sarà inclusa nel "Piano esecutivo delle attività "che verrà aggiornato annualmente in funzione degli avanzamenti progettuali.

Tale importo complessivo verrà ripartito dal punto di vista finanziario nelle annualità convenzionali secondo la stima di spesa riportata nella successiva tabella 3:

Tabella 3–Cronogramma di spesa

	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Spesa (pagamenti) AT	25.000	849.560	849.560	849.560	569.621	3.143.300

Per quanto attiene alle modalità di pagamento si rinvia all'art. 7 della Convenzione.

5. Piano delle rendicontazioni

La rendicontazione sarà realizzata a costi semplificati sulla base delle previsioni dell'art. 67, comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni semplificate, ovvero:

- per i costi del personale interno impegnato sul Progetto, l'applicazione di tabelle standard di costo unitario calcolate per livello professionale dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo, come meglio esplicitato nel documento definitivo recante "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l' Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SPA" già adottato con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile 2017;
- per i costi esterni, l'esposizione dei costi effettivamente sostenuti;
- per i costi indiretti, l'applicazione di un tasso forfettario fino ad un massimo del 25% dei costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da relativa metodologia di calcolo dell'Autorità di Gestione sopra citata.

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate su base bimestrale entro 60 giorni (giorni sessanta) dal termine del periodo di riferimento.

Le rendicontazioni avverranno, indicativamente nei mesi di: Febbraio (relativamente all'ultimo bimestre dell'anno precedente), Aprile (relativamente alle attività del I bimestre dell'anno), Giugno (relativamente al II bimestre dell'anno), Agosto (relativamente al III bimestre dell'anno), Ottobre (relativamente al IV bimestre dell'anno), Dicembre (relativamente al V bimestre dell'anno), per ciascun anno.

Con ciascuna rendicontazione sarà consegnato al Committente uno stato di avanzamento delle attività progettuali (SAL) riferito al periodo di rendicontazione che includerà, oltre a tutto quanto previsto per i soggetti in house dal Manuale del beneficiario del PON GOV:

- relazione tecnica periodica sulle attività svolte,
- rendicontazione delle spese sostenute,
- fatture per le spese sostenute nel periodo rendicontato.

Allegato C